



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n..0000425/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare IV, VII e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni urgenti per la chiusura delle cave e dei cementifici nell'area casertana". Reg. Gen.n.152

Ad iniziativa dei Consiglieri Oliviero e Mucciolo.
Depositata l'11 gennaio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

VII e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 19 GEN 2011

IL PRESIDENTE





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Ad iniziativa dei Consiglieri Oliviero e Mucciolo.

(Registro Generale numero 152)



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Partito Socialista - PSE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il territorio casertano per decenni è stato oggetto di attività estrattiva, penalizzato da un quadro normativo destinato a disciplinare tale attività in maniera incerta e soprattutto in assenza della contestuale ricomposizione ambientale. A questo si aggiunge il passaggio di competenze, che erano in capo alla Regione, trasferite ai settori provinciali del genio civile ai quali sono demandati l'approvazione dei progetti e le mansioni di controllo. Nella Provincia di Caserta, vi sono 442 cave che interessano 75 comuni su 104. Un dato che ha disposto il territorio casertano ad avere il primato delle attività estrattiva. Al primato del numero più alto di cave e del materiale estratto si aggiunge quello degli impianti di cementificio. Dei tre opifici presenti sul territorio regionale due insistono nei confinanti comuni di Maddaloni e Caserta. In particolar modo, il versante est dei colli Tifatini, compreso nel territorio casertano, riscontra un alta criticità dovuta all'abusiva attività estrattiva, protratta negli anni. In questa porzione del territorio casertano, è venuta a mancare la sostenibilità ambientale, a causa dalla elevata concentrazione di cave attive, di siti estrattivi di notevole dimensione in ambito ristretto, della contiguità e prossimità delle cave ai centri abitati o ai nuclei abitativi e alle zone vincolate, dell'impatto percettivo e del degrado paesaggistico visibile anche da lunga distanza, del paesaggio fortemente destrutturato e degradato, nonostante compresenza di elementi paesaggistici di particolare pregio. Per questi motivi, il piano cave entrato in vigore nel giugno 2006 considera questa porzione di territorio zona altamente critica e ne prevede la dismissione dell'attività estrattiva. Nonostante che il PRAE rappresenti ad oggi l'unico strumento di riferimento normativo che ha dato o darà una corretta regolamentazione all'attività estrattiva, esso presenta molteplici contraddizioni che prestano il fianco a diverse interpretazioni. Per tale motivo, sono state emesse diverse direttive regionali, che hanno inteso chiarire alcuni aspetti normativi equivocabili, ma che hanno anche derogato a norme che non lasciavano spazio a diversa interpretazione. Si è verificato che per le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 54/85 più volte già prorogate e avente come ultimo termine di scadenza il 31 Marzo 2007 si sono concesse proroghe all'attività estrattiva attraverso decreti dirigenziali e direttive d'ufficio. Successivamente, con la legge regionale n.14/08, la proroga all'attività estrattiva diventa per le zone altamente critiche e le aree di crisi una proroga alla esclusiva ricomposizione ambientale. A dispetto di questa legge, si sono approvati piani di ricomposizione ambientale nelle suddette aree che prevedono degli ingenti quantitativi di calcare da estrarre. Inoltre, precedentemente alla citata Legge regionale, una direttiva regionale ha escluso i piani di ricomposizione ambientale dalla procedura di VIA, derogando alle leggi nazionali e comunitarie. Il piano cave si è rivelato uno strumento inidoneo a tutelare il territorio casertano, martoriato dalla incessante e abusiva attività di cava. E l'esempio emblematico è dato dalla possibilità di riclassificare le aree di cava, che ricadono in due diverse zone. E' questo il caso della cava Cementir, divisa originariamente tra zona critica e area di crisi e riclassificata successivamente con delibera di giunta regionale completamente ricadente nell'area di crisi. Una diversa riclassificazione quantunque sia confinante con la zona altamente critica e ne rappresenta la continuità. Ma c'è di più. Il piano cave più volte contraddice la stessa classificazione delle aree concedendo ampi margini di ampliamento della cava nonostante ricada nell'area di crisi e la possibilità di poter estrarre anche con immediato titolo autorizzatorio nelle aree di riserva, che dovrebbero, in quanto tali, essere oggetto di estrazione successivamente alle aree suscettibili di nuove estrazioni. In più la zona altamente critica è circoscritta alla sola porzione di territorio, che è stato oggetto di un devastante scempio ambientale, compromettendo irreversibilmente il patrimonio paesaggistico del territorio casertano. La proposta di legge intende colmare le lacune di un piano cave che non ha restituito nulla al patrimonio collinare, ma che addirittura rischia attraverso la circoscritta classificazione della ZAC di comprometterlo ulteriormente. E in tal senso il divieto di coltivazione delle cave si estende anche alle



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Partito Socialista - PSE

aree classificate dal PRAE di Crisi, di Riserva e suscettibili di nuove estrazioni che confinano con la zona altamente critica, prevedendo anche l'allargamento della ZAC all'area di crisi. **L'articolo 1** della legge esplicita una perimetrazione delle aree diversamente classificate dal piano cave, delimitando un'area più vasta, tutelata dalla attività estrattiva dalla realizzazioni di impianti di termodistruzioni quali cementifici e inceneritori, ma anche da altre industrie insalubri di prima classe. Il **comma 1 dell'articolo 2** fissa il termine di scadenza al 30 Giugno 2010 delle attività estrattive e cementizie, ricadenti nella zona altamente critica e area di crisi la quale attraverso la presente proposta di legge si riclassifica anch'essa zac. Il termine della obbligatoria dismissione di cave e cementifici è una scadenza tassativa. L'improrogabilità di questo termine si rende necessario per evitare che possa ripetersi la pregressa sequela di proroghe alle proroghe, che ha consentito la permanenza oltre ogni limite temporale delle attività estrattive nel territorio casertano e la consequenziale persistenza dei cementifici. La novità di questo comma è che il perentorio termine di scadenza si estende anche ai cementifici la cui chiusura è necessaria per ovvi motivi. I cementifici di Caserta e Maddaloni trovano collocazione nei centri abitati e nelle immediate vicinanze del costruendo policlinico, oltre che di diversi beni archeologici e architettonici sottoposti a tutela. **Il comma 2 dell'articolo 2** obbliga i titolari delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi della legge regionale 54/85, alla ricomposizione ambientale. Tale obbligo garantisce di poter rimediare alla mancata ricomposizione ambientale, che ai sensi della vecchia legge non era contestuale all'attività estrattiva. Il mancato obbligo della ricostruzione contestuale del sito di cava ha fatto sì che l'imprenditore privilegiasse esclusivamente l'estrazione. La ricomposizione ambientale è il motivo per il quale non si chiede la immediata chiusura delle cave. Nel caso in cui alla scadenza obbligatoria non si dovesse effettuare la ricomposizione del sito di cava, si provvederà all'incameramento del deposito cauzionale, Il comma 7 ribadisce gli obblighi di procedura VIA già regolamentati dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale. L'inserimento di questo comma si rende necessario all'esito dell'approvazione di piani di dismissione non sottoposti ad assoggettabilità o procedura di valutazione di impatto ambientale. I progetti approvati sono stati dispensati da tale procedura nonostante l'obbligo di legge. Attraverso il **comma 3 dell'articolo 2** si intende evitare l'emanazione di atti che in netto contrasto con la normativa vigente tendono ad escludere i titolari di cave dagli adempimenti legislativi. **Il comma 4 dell'articolo 2** merita un'analisi più approfondita. Il piano cave, nonostante classifica parte dei colli casertani zona altamente critica e area di crisi, lascia ampi margini di ulteriori estrazioni protratte negli anni. Attraverso i piani di ricomposizione ambientale o dismissione si è concessa la possibilità di continuare ad estrarre per poter realizzare i progetti approvati che illustravano tecniche di escavazioni nuove e una serie di gradonature sulle quali dovrebbe provvedersi alla piantumazione di alberi autoctoni. Tale meccanismo ha ulteriormente stravolto l'assetto originario della montagna, facendola arretrare notevolmente, a causa di un nuovo livellamento rispetto al precedente. Addirittura con queste tecniche di "ricomposizione ambientale" si è distrutta la vegetazione spontanea, che aveva ricoperto le superfici di cava, riducendo l'impatto visivo dello scempio paesaggistico. Ad esempio, la cava Moccia, ricadente in ZAC, con il piano di dismissione approvato dal competente dirigente di settore, per potere essere ricomposta, dovrà ancora rilasciare 1.600.000 mc di calcare, che il titolare, in gran parte, sta commercializzando, traendone notevoli profitti. Si può affermare con certezza che la ricomposizione ambientale intesa come recupero successivo di una attività svolta in assenza di regole e a danno del territorio, sostanzialmente non è altro che la prosecuzione dell'attività estrattiva svolta in maniera differente e adeguata alla recente normativa. Il **comma 5 dell'articolo 2** estende la scadenza obbligatoria del 30 giugno 2010 anche ai piani di dismissione e ricomposizione già approvati ai sensi degli art.28 e 27 delle n.d.a. del PRAE. Il **comma 6 dell'articolo 2** disciplina l'attività che possono svolgere i titolari di cava ai quali la Regione Campania ha revocato il titolo autorizzatorio ai sensi della legge 54/85. Il **comma 7 dell'articolo 2** vieta la



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Partito Socialista - PSE

realizzazione di impianti di termodistruzione e di industrie insalubri di prima classe nell'area perimetrata dai primi 4 commi. Si tratta di un'area fortemente urbanizzata. **L'articolo 3** della presente proposta di legge tutela i livelli occupazionali dei lavoratori impiegati nell'attività di cava e nei cementifici, attraverso la riconversione occupazionale da effettuarsi con un programma approvato dalla giunta regionale. **L'articolo 4** definisce le modalità di finanziamento della proposta di legge. **L'articolo 5** dichiara la legge urgente e quindi di immediata entrata in vigore.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Partito Socialista - PSE

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il progetto di Legge non produce effetti sul bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e sul pluriennale (E.F. 2011) dato che le iniziative proposte hanno già apposita copertura finanziaria.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

(Perimetrazione e classificazione delle aree e divieto di estrazione)

1. Le cave ricadenti nel comune di Caserta già classificate dal piano regionale delle attività estrattive, cave ricadenti in area ZAC ZCR C2 si classificano cave ricadenti in ZAC in cui è obbligatoriamente prevista la esclusiva ricomposizione ambientale.
2. Le cave ricadenti nelle zone critiche classificate dal PRAE, ZCR C1 si classificano cave ricadenti in ZAC, le cave ricadenti in area di crisi, classificate dal PRAE, AC C1 si classificano cave ricadenti in ZAC.
3. Nelle aree ricadenti in aree di riserva, classificate dal PRAE, S24 CE, S12 CE, S25 CE, S32 CE non è consentita l'attività estrattiva.
4. Nelle aree ricadenti in aree suscettibili di nuove estrazioni, classificate dal PRAE, CO4 CE, CO5 CE, non è consentita l'attività estrattiva.
5. I Comuni ricadenti nelle aree interessate dalle attività estrattive, esprimono parere obbligatorio e vincolante, ai sensi del Titolo V della Costituzione, nelle forme e nei modi previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

(Scadenza dell'attività estrattiva e divieto di realizzazione degli impianti di trasformazione dei rifiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 89 del piano regionale delle attività estrattive, tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1985, n.54 devono ritenersi scadute alla data del 31 Marzo 2007, ivi comprese le autorizzazioni all'attività estrattive ricadenti nelle aree ZAC e aree di CRISI e aree riclassificate in ZAC del territorio di Caserta e Maddaloni. E' fatto assoluto divieto di rilasciare nuove autorizzazioni nelle dette aree in cui è possibile e si rende obbligatoria la sola ricomposizione ambientale delle cave coltivate con autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 54/85, ricomposizione da effettuarsi entro e non oltre la scadenza dei progetti di ricomposizione ambientale già autorizzati, con scadenza per le zac, entro cinque anni dall'approvazione del progetto e per le aree di crisi entro cinque anni dall'entrata in vigore del PRAE . In tutta l'area casertana classificata ZAC e area di CRISI riclassificata in ZAC, nonché interessata alla realizzazione del Policlinico, la chiusura di tutte le attività estrattive e delle industrie cementizie, è obbligatoria entro e non oltre il 30 Agosto 2012.
2. La data del 30 Agosto 2012 è improrogabile ed entro tale scadenza deve essere completata improrogabilmente la ricomposizione ambientale, pena l'incameramento da parte della Regione del deposito cauzionale secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale n. 54/85 ed i lavori in danno.
3. L'autorizzazione alla ricomposizione ambientale potrà concedersi all'esito della procedura VIA e dovrà escludere ogni possibilità di commercializzazione del materiale estratto da utilizzare per la esclusiva finalità di ricomposizione ambientale del sito di cava.
4. La ricomposizione ambientale avrà l'unico scopo di rimodellare le gradonature già esistenti senza arretrare ulteriormente rispetto al livello attuale ed escludendo qualsiasi tecnica innovativa che comporti ulteriori estrazioni di materiale.
5. Per i piani di dismissione approvati dal competente ufficio provinciale del genio civile ai sensi dell'articolo 28 delle n.d.a. del PRAE la scadenza è fissata al 30 Giugno 2011.
6. Per le cave oggetto di revoca dell'autorizzazione è previsto esclusivamente la messa in sicurezza del sito di cava, il riuso naturalistico e/o paesaggistico e il riuso agroforestale
7. La regione Campania, in riferimento alle aree classificate al comma 1, 2, 3, 4 dell'articolo 1, del presente testo di legge, vieta l'attività e la realizzazione degli impianti di termodistruzione dei rifiuti e delle industrie insalubri di prima classe.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3
(Reimpiego dei lavoratori)

1. La Regione assicura il reimpiego in altre attività economiche afferenti la gestione ordinaria del ciclo completo dei rifiuti, a regime dal 2010.
2. Per l'effettuazione del comma 1, articolo 2, la regione Campania predispone un programma speciale di reimpiego dei lavoratori .
3. Il programma di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, sentito il parere della competente commissione consiliare.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4
(Disposizione finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge è istituito nel bilancio di previsione della regione Campania un apposito capitolo di spesa denominato “risorse regionali per la chiusura delle cave e cementifici che insistono nell’Area Z.A.C. e AREA DI CRISI di Caserta”. Agli oneri successivi si prevede con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.